



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro

Calata Caio Duilio, 47 – 61121 Pesaro – Tel. 0721.1778306 – 1778380 Fax 0721.1778368

Sito Web: www.pesaro.guardiacostiera.it – E mail: cppesaro@mit.gov.it

Indirizzo PEC : cp-pesaro@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N° 07/2014

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pesaro:

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.435 in materia di “Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”, in particolare l’articolo 141.6 con cui si sancisce che *“la compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall’Autorità marittima”*;
- VISTO** il Decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 388 in materia di “Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche, i requisiti, le modalità per l’installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto”, in particolare l’articolo 7 con cui si sancisce che *“in occasione delle prima installazione a bordo, le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall’Autorità marittima”*;
- VISTO** il Decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218 in materia di “Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera”, in particolare l’articolo 27, 2° comma, con cui si sancisce che *“la compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall’Autorità marittima”*;
- VISTA** la Circolare Titolo “Sicurezza della Navigazione” – Serie Generale n. 101/2014 in data 17.02.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di *“Attività di compensatori di bussola”*;
- VISTO** il dispaccio protocollo n. DEM3/SP 01100 in data 26.11.1999 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il quale prevede che i soggetti esercitanti attività professionali specificatamente regolamentate e suscettibili di essere svolte in più porti nazionali, non debbano essere iscritti in alcun registro tenuto da Autorità marittime o portuali;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 60/2012 emanata in data 05.10.2012 in materia di “esercizio di qualsiasi attività all’interno dei porti ed in genere nell’ambito del Demanio Marittimo del Compartimento Marittimo di Pesaro (ex art. 68 Cod. Nav.)”;
- VISTI** gli articoli 17, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;



ORDINA

Articolo 1 (Requisiti)

L'attività di "Compensatore di bussola" nell'ambito di giurisdizione del Circondario Marittimo di Pesaro, è soggetta al possesso dell'autorizzazione da rilasciarsi a cura dell'Autorità marittima.

Coloro che sono interessati al rilascio dell'autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro, devono presentare apposita istanza in bollo, conforme all'allegato 1 ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A. cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25.07.1998, n.286;
- B. titolo professionale marittimo di Capotano di Lungo Corso o di Capitano Superiore di Lungo Corso o abilitazione STCW-95 per Comandante sui navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT ovvero certificazione rilasciata dall'Università dalla quale risulti che l'interessato abbia conseguito un diploma di laurea che nell'iter formativo abbia previsto il superamento di esame relativo al magnetismo terrestre e navale (sono esclusi nozioni e/o principi di magnetismo navale e terrestre);
- C. documentazione dalla quale si evinca che il richiedente abbia eseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussole già autorizzato, almeno 10 compensazioni di bussole;
- D. iscrizione nel Ruolo dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio – ai sensi del R.D. 20.09.1934, n. 2011 e del D.M. 29.12.1979 – in categoria attinente allo svolgimento dell'attività di verifiche e compensazioni di bussole;
- E. non avere procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Ai Compensatori di bussola che operano in base alle previgenti disposizioni, sarà rilasciata la prevista autorizzazione, previo accertamento da parte dell'Autorità marittima del requisito di cui al precedente punto E.

Articolo 2 (Obblighi)

Il Compensatore di bussola autorizzato, a termine delle operazioni di compensazione svolte nell'ambito di giurisdizione del Circondario Marittimo di Pesaro, deve rilasciare la prevista tabella delle deviazioni residue, dopo essere stata vistata da parte della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro.

Articolo 3 (Decadenza autorizzazione)

La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro, procederà al ritiro dell'autorizzazione per i seguenti motivi:

- 1. in caso di morte;
- 2. per rinuncia da parte dell'interessato;
- 3. per pensionamento;
- 4. per la perdita dei requisiti di cui alle lettere A. ed E. del precedente articolo 1.



Articolo 4 (Disposizioni)

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza si intende stralciata dall'articolo 3 – punto a) *Attività tecniche* – dell'Ordinanza n. 60/2012 in data 05.10.2012 in premessa citata, la voce "Periti compensatori di bussole".

Articolo 5 (Violazioni)

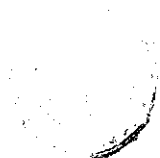
I contravventori alla presente Ordinanza saranno sanzionati, salvo che il fatto non integri reato o diversa violazione, a norma dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 6 (Pubblicità)

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante:

- ☐ affissione all'albo di questo Comando;
- ☐ trasmissione ai Comuni di Pesaro, Fano e Gabicce Mare e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- ☐ inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.pesaro.guardiacostiera.it ;
- ☐ invio a cooperative e sodalizi nautici, con l'obbligo di esporla permanentemente in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati;
- ☐ divulgazione a cura dei mezzi di informazione.-

Pesaro, 19.03.2014


IL COMANDANTE
C.F. (CP) Massimo DI MARTINO


ALLA CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA – DI PESARO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
 _____ e residente a _____ in Via _____,
 chiede il rilascio dell'autorizzazione per esercitare l'attività di "compensatore di bussola"

Al riguardo dichiara:

- A. di essere cittadino italiano (o di altri Stati dell'Unione Europea ⁽¹⁾);
- B. di essere in possesso ⁽²⁾:
 - del titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo Corso;
 - del titolo professionale marittimo di Capitano Superiore di Lungo Corso;
 - dell'abilitazione STCW-95 per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT;
 - di aver conseguito il diploma di laurea nel cui iter formativo è stato compreso il superamento di un esame relativo al magnetismo terrestre e navale;
- C. di aver eseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussole già autorizzato, almeno 10 compensazioni, di cui si allega la relativa documentazione;
- D. essere iscritto nel Ruolo dei periti esperti – ai sensi del RD 20/09/1934, n. 2011 e del DM 29 dicembre 1979 – della Camera di Commercio in categoria attinente allo svolgimento dell'attività di verifiche e compensazione di bussole;
- E. non aver procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica.

Si allega n. 1 marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione.

Pesaro, _____

IL RICHIEDENTE

⁽¹⁾ Specificare lo Stato dell'Unione Europea

⁽²⁾ Depennare la voce non di interesse